



TRIBUNALE di MILANO

Sezione II Civile – crisi d'impresa

ORDINANZA

Il giudice relatore dott.ssa Rosa Grippo nel procedimento iscritto al N. 9569 /2024 VG, a scioglimento della riserva assunta;

letto il ricorso ex artt. 18-19 CCII depositato in data 23.08.24 con il quale **XXXX XXXXX XXX**, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA **XXXX**, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati DEL NEGRO NICOLA e TERRANOVA MARGHERITA, ha chiesto:

1. *“disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la ricorrente (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII);*
2. *disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività d'impresa;*
3. *disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie (o per ingiunzione di pagamento);*
4. *disporre il divieto ai creditori di proporre e/ o coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale, ed inibirne la pronuncia della sentenza o di accertamento dello stato di insolvenza;*
5. *disporre il divieto di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza ovvero di modificarli in danno della ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;*
6. *disporre il divieto ai creditori dell'elevazione di protesti;*
7. *disporre il divieto ai creditori di escutere fideiussioni;*
8. *disporre il divieto per gli istituti di credito di estinguere la propria posizione creditoria verso esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con la ricorrente, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti;*
9. *per effetto di quanto sopra, confermare e disporre che, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;*
10. *disporre, ex art. 151 c.p.c., che il decreto di fissazione udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCI, venga notificato tramite PEC (o, ove non disponibile, agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata la titolarità della singola casella) ai primi dieci creditori della ricorrente indicati nell'elenco prodotto e/o a quelli che l'On.le Tribunale vorrà indicare”.*

richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;

lette le memorie di costituzione depositate dai creditori intervenuti (XXXX, XXXXXXXX XXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX);

esaminata la documentazione prodotta dalle parti;

esaminato il parere dell'esperto;

sentiti le parti all'udienza del 24.09.24;

RILEVATO

- che la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso e il decreto di fissazione di udienza all'esperto nonché ai creditori;
- parte ricorrente, operativa dal 2012 nel settore edile (coibentazioni), nelle pulizie (industriali) ed altri servizi e che, stante il calo della domanda del settore sanificazioni, dopo aver rappresentato di trovarsi in una condizione di crisi economico/finanziaria a causa di squilibri finanziari generati da mancati incassi e flussi di cassa, spiegandone le ragioni (legate al periodo post pandemico e al conflitto Russia- Ucraina), e aver dato atto dell'iniziativa di apertura della liquidazione giudiziale svolta dal creditore XXXXX XXX, ha affermato la possibilità di elaborare un piano di composizione della propria situazione di attuale insolvenza attraverso *“(i) il potenziamento dell'attività operativa tramite l'individuazione di un nuovo percorso organizzativo ed industriale, che permetta di potenziare l'attività generando maggiori flussi di ricavi effettivamente incassabili, facendo così raggiungere alla Società un duraturo e solido equilibrio finanziario, (ii) la ricerca di un partner industriale e/o finanziario in grado di supportare la dinamica di crescita prevista, anche con iniziative di natura industriale e gestoria, implementando sinergie con la propria attività e con i propri progetti al fine di ottenere “marginalità” e più rapide crescita dimensionali; (iii) il raggiungimento di accordi transattivi con i creditori”* (v. ricorso pag. 10 e ss.);
- l'esperto ha formulato parere favorevole sulla richiesta di conferma dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio, ma limitatamente per una durata di 60 giorni formulando le seguenti conclusioni: *“(i) il piano, nelle sue linee generali, non pare in prospettiva manifestamente infattibile, anche in considerazione della identificazione da parte dell'imprenditore delle cause della crisi e la conseguente previsione di strategie commerciali ed operative atte a non replicarle in futuro; (ii) peraltro, lo stato di insolvenza e di consistente deficit patrimoniale impone nell'immediato l'implementazione di interventi strutturali (incisivi accordi coi fornitori e/o versamento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore) attualmente non riscontrabili, in difetto dei quali non sussiste una ragionevole aspettativa di superare l'attuale fase di difficoltà e consentire che le iniziative strategiche e gestionali prospettate producano i risultati previsti”, nonché “si suggerisce di limitarne la durata a 60 giorni complessivi, al fine di non gravare ulteriormente i creditori con rischi aggiuntivi, non giustificabili in assenza di nuovi e concreti elementi a sostegno della fattibilità del piano di risanamento”;* i creditori XXXXXXX XXX, XXXX XXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX e XXXXXXX, già costituiti, all'udienza del 24.09.24 si sono riportati alle memorie depositate, ed in particolare non si sono dichiarati contrari ad intraprendere trattative, hanno aderito alla richiesta di conferma di misure protettive per la durata proposta dall'esperto e/o si sono rimesse alla valutazione del giudicante. I creditori XXXXXXX XXXX, XXXXXXX, e XXXXXXXXXXX

XXX, già costituitisi e non comparsi all'udienza, non si sono opposti alla conferma delle misure protettive. Soltanto i creditori XXXX, già costituitasi ma non comparsa in udienza, e XXXXXXXXXXXXXXXX, presente in udienza, si sono opposti all'accoglimento delle misure protettive;

CONSIDERATO

- che, a fronte della domanda del debitore, della posizione dei creditori, del parere dell'esperto, nonché del quadro fattuale e documentale, giova premettere, seppure brevemente, alcuni principi generali in materia di composizione negoziata e nello specifico in tema di conferma delle misure protettive;
- come noto, la composizione negoziata non è una procedura giurisdizionale né tantomeno uno strumento di risoluzione della crisi, ma un *iter* per il raggiungimento della soluzione della crisi, “un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale”, che intende condurre il debitore che si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario a perseguire il risanamento tramite le soluzioni di cui all'art. 23 CCII;
- non vi è dubbio che, il nuovo quadro normativo non esclude la possibilità che tale percorso possa essere avviato anche dall'impresa che in trova in uno stato di insolvenza, purchè “prospetticamente risanabile”, essendo questo “l'elemento caratterizzante” la composizione negoziata e quindi la direzione verso la quale la riforma del CCII ha inteso orientarsi¹.
- ruolo centrale è rivestito dall'esperto, professionista terzo, indipendente, imparziale e riservato, che ha il compito di facilitare le trattative e favorire gli accordi;
- in particolare, proprio in virtù dell'elemento qualificante la CNC di cui si è detto, l'esperto è chiamato a ricercare dove stia il corretto punto di equilibrio tra l'interesse dell'imprenditore a risanarsi, gli interessi dei creditori al proprio soddisfacimento e l'interesse di ulteriori parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative (parte interessate al risanamento), raccogliendo innanzitutto le informazioni sulle concrete possibilità di risanamento dal confronto tra il debitore e i creditori e le eventuali ulteriori parti interessate, verificando poi la coerenza di tali informazioni e agevolando, infine, la composizione di tali interessi verso l'individuazione delle soluzioni più idonee a superare la situazione di crisi;
- conseguentemente il debitore, *in primis*, ma anche i creditori e le altre parti, hanno il dovere di “sedersi intorno al tavolo negoziale” in modo trasparente, fornendo informazioni chiare e

¹Come noto, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso a tale percorso (v. ord. Tribunale di Bologna, 6 novembre 2022, in Diritto della Crisi, la quale indica le seguenti ragioni qui condivise: (i) in punto di adeguatezza delle misure per la rilevazione della crisi, l'art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione tempestiva della crisi elementi che già denotano un'insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce sia alla crisi che all'insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva risulta la circostanza che risulti “ragionevolmente perseguibile il risanamento”; (iii) l'obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) il test di autodiagnosi di cui al decreto dirigenziale prevede anche situazioni gravissime, di insolvenza conclamata. In altri termini, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale di merito, che qui si condivide, l'insolvenza non pregiudica l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi né tanto meno preclude l'applicazione o la conferma delle misure protettive e cautelari richiesta dall'imprenditore, a condizione che vi siano elementi di risanabilità concreta e di reversibilità dell'insolvenza in base al piano di risanamento nell'ambito della CNC, anche eventualmente mediante interventi straordinari di esternalizzazione dei rami aziendali o apporti di finanza esogena.

- complete, nonché comportandosi secondo correttezza e buona fede;
- in particolare l'art. 4 CCII, in sede di composizione negoziata, prevede in capo al debitore il dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, il cui contenuto viene specificato nel successivo comma 2. In particolare, il debitore, fin dalla fase delle trattative, *“ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate”* (lett. a);
 - nello specifico ai sensi dei commi 4, 5, e 6 dell'art. 16 *“L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. (...).6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. (...)”*;
 - ciò premesso, nelle procedure concorsuali un fenomeno tipico e necessario è quello della protezione del patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari dei singoli creditori, al fine di evitare la disgregazione del valore aziendale e al contempo tutelare l'interesse dell'intera massa dei creditori, impedendo quindi che taluni creditori possano precostituirsi situazioni di vantaggio;
 - è stato pertanto previsto anche nell'ambito della composizione negoziata, che si ribadisce non è una procedura concorsuale, un meccanismo di protezione in favore del patrimonio dell'imprenditore al fine di garantire lo svolgimento delle trattative, e quindi funzionale al buon esito del percorso del risanamento intrapreso;
 - è qui che si s'innesta “una procedura giurisdizionale incidentale” nell'ambito di una composizione pattizia di natura stragiudiziale, in quanto il CCII ha stabilito che tali misure protettive sono soggette ad un regime di applicazione semi-automatica, nel senso che sono efficaci dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, ma sono soggette al vaglio del Tribunale, chiamato immediatamente a confermare, modificare o revocare tali misure;
 - tale soluzione normativa trova la sua *ratio* nel contemperamento tra opposte esigenze, l'interesse economico del debitore al risanamento e le aspettative dei creditori, tenuto conto che, in una sede pattizia, quale appunto la composizione negoziata, ad una parte (i creditori) ancora prima di trattare viene impedito di promuovere azioni individuali o inibito il proprio potere di autotutela negoziale;
 - innanzitutto il compito più immediato che la legge pone a carico del giudice è quello di instaurare il contraddittorio tra il debitore, i creditori e l'esperto. Il giudice, poi, è tenuto ad accertare la tempestività del ricorso, ad emettere il provvedimento di fissazione dell'udienza entro un termine perentorio, nonché a verificare la documentazione prodotta in conformità con l'art. 19 co. 2 CCII. Sotto tale ultimo profilo, giova qui osservare, che tale ultima disposizione in aderenza ai doveri informativi e di buona fede, sopra enunciati, impone all'imprenditore che ha fatto accesso alla

composizione negoziata di produrre documentazione contabile (bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata) nonché *“un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare”*, una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata e l'accettazione dell'esperto;

- non solo, ma il giudice è tenuto a sentire l'esperto, che come sopra già detto, è la figura centrale della CNC, in ordine alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19 co. 4 CCII);
- ed è qui che si comprende con maggiore chiarezza il perimetro della delibazione giudiziale. Se è vero che nella composizione negoziata il potere di sindacare l'effettiva perseguibilità del risanamento è riconosciuto all'esperto², tuttavia non si può non affermare che inevitabilmente anche il giudice dovrà effettuare tale valutazione per decidere se la richiesta di protezione sia meritevole di accoglimento. Ciò in quanto la procedura giurisdizionale attivata con la richiesta di conferma delle misure protettive è pur sempre una fase che si apre all'interno della composizione pattizia. In altri termini, se non sussistono concrete possibilità di risanamento è giocoforza ritenere che anche le misure protettive non possono essere confermate in quanto vi è alla base il medesimo quadro di partenza, ossia uno stato d'insolvenza non gestibile con un possibile e concreto risanamento. Ed è per questo, che, come emergerà nel proseguo della trattazione, il Tribunale non può non tener conto del parere dell'esperto, in particolare nell'ipotesi in cui, per quanto qui rileva, l'esperto non ha ancora verificato e ragionevolmente ritenuto l'assenza di idonee prospettive di risanamento. Certamente la valutazione va fatta in concreto e non può prescindere da una valutazione prognostica a carattere sommario da condursi con riferimento alle prospettive di successo delle trattative in corso;

RITENUTO

- che nel caso di specie, alla luce della prospettazione delle parti e del compendio documentale depositato, nonché valorizzando le verifiche fatte dall'esperto e le motivate argomentazioni dallo stesso espresse nel suo parere, si ritiene che non può negarsi oggi la conferma generalizzata ed erga omnes delle misure protettive, seppur per una limitata durata, per le seguenti ragioni;
- innanzitutto giova osservare che parte ricorrente con le integrazioni trasmesse all'esperto ha prodotto la visura camerale aggiornata, una situazione contabile al 31.7.2024, il progetto di piano di risanamento completo conforme alle prescrizioni dell'art. 19 co. 2 lett. d) CCII e quindi

²Si riporta il testo dell'art. 17 co. 5 terzo e quarto periodo CCII *“Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata*

comprendente un piano finanziario e un prospetto delle iniziative di carattere industriale da adottare nei successivi sei mesi, l'esito del test pratico sul risanamento e il bilancio al 31.12.2023, depositato in data 9.9.2024;

- l'esperto ha reso parere favorevole e le sue affermazioni consentono di superare i motivi di opposizione espressi dai creditori intervenuti e contrari alla conferma delle misure. Inoltre, si osserva che le deduzioni dei creditori in ordine all'ammontare del credito sono irrilevanti ai fini dell'odierna decisione, atteso che il procedimento per la concessione delle misure protettive non ha in alcun modo ad oggetto l'accertamento di crediti, ma mira solo a stabilire, sul presupposto di una concreta prospettiva di risanamento, se, al fine di proseguire le trattative, sia necessario l'adozione di misure protettive e cautelari, eventualmente indicandone i limiti;
- al contempo l'esperto ha evidenziato fin d'ora degli aspetti di cui la società non può non tener conto al fine della prosecuzione della composizione della crisi;
- nello specifico, l'esperto ha sia fornito un quadro chiaro ed esaustivo sull'attività svolta precedentemente all'udienza, avendo interloquuto con la società ed esaminato l'intera documentazione allegata all'istanza, nonché ravvisando le condizioni di squilibrio economico-patrimoniale-finanziario costituenti requisito oggettivo di accesso alla composizione negoziata (e quindi per l'adozione delle misure protettive richieste ex art. 18 C.C.I.I.), ma allo stesso tempo ha constatato la possibilità di prospettive di risanamento collegata ad attività e condotte che l'impresa deve nel più breve periodo porre in essere, ciò con ragionamento congruo, non contraddittorio e logico-contabile, che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi;
- in particolare l'esperto, pur evidenziando che *“considerato che la gestione corrente della società da tempo registra perdite operative; (...) difetta una riserva di liquidità; le linee di credito sono già interamente utilizzate o comunque di importo limitato, non emergono riscontri oggettivi che consentano confermare che la società sia in grado di far fronte agli impegni correnti della gestione operativa”*, ha dato atto che *“Considerata la natura fisiologicamente sommaria dell'analisi che può essere effettuata in questa sede, il criterio adottato per la valutazione preliminare deve basarsi sul principio che il piano di risanamento non sia manifestamente infattibile. Tale criterio implica che, in questa fase, non è necessario dimostrare con certezza la piena realizzabilità del piano, ma è sufficiente verificare che non vi siano elementi evidenti che lo rendano palesemente irrealizzabile o insostenibile. In particolare, il piano di risanamento proposto da XXX XXXXXX presenta alcune caratteristiche che, ove fosse realizzato con successo un intervento strutturale immediato, appare in prospettiva non manifestamente infattibile”*. Nello specifico l'esperto ha indicato le seguenti ragioni: a) *Rapporto ragionevole del debito (ristrutturato) coi flussi di cassa attesi. La situazione debitoria complessiva della società, dovrà essere preventivamente ridotta in misura consistente mediante accordi di stralcio e moratoria. La sostenibilità del piano di risanamento si basa sull'ipotesi che i creditori accettino di rinunciare a una parte dei loro crediti e di rinegoziare le scadenze dei pagamenti residui. Tale riduzione del debito è essenziale per ristabilire un equilibrio finanziario che permetta alla società di far fronte agli impegni futuri. nelle persone del presidente del c.d.a. XXXXXXXX XXXXXXXXX e del consigliere XXXX XXXXX, titolari 1 ciascuno di*

una quota pari al 50% del capitale sociale. Con un debito significativamente ridotto, il rapporto tra l'entità dell'indebitamento residuo e i flussi di cassa che potranno essere generati grazie al riposizionamento strategico e alla razionalizzazione dei costi fissi diventa compatibile con l'ipotesi di sostenibilità del piano. I flussi di cassa attesi, derivanti dagli interventi proposti, potrebbero essere così in grado di coprire il servizio del debito e il fabbisogno finanziario corrente.

b) Linee operative strategiche per il risanamento. Il piano si focalizza su due principali linee di intervento: 1. Riposizionamento strategico nel settore delle bonifiche ambientali La società intende concentrare le proprie attività nel settore delle bonifiche ambientali, dove possiede competenze distintive e che offre potenziali margini di profitto più elevati rispetto alle attività tradizionali. Tale riposizionamento strategico è considerato essenziale per migliorare la redditività dell'azienda e sfruttare opportunità di mercato in un settore che si prevede in crescita. L'orientamento verso un segmento di mercato più redditizio dovrebbe contribuire a incrementare i ricavi e a generare flussi di cassa più consistenti. 2. Razionalizzazione della struttura e riduzione dei costi fissi Il piano prevede una razionalizzazione della struttura aziendale, con l'obiettivo di ridurre i costi fissi legati al personale ed alle spese operative. Verrà fatto ricorso a risorse esterne per soddisfare eventuali fabbisogni specifici determinati dalle singole commesse, trasformando così tali costi da fissi a variabili. Questa maggiore flessibilità operativa consentirà all'azienda di adattarsi più efficacemente alle fluttuazioni del mercato e di contenere i costi, migliorando la marginalità delle operazioni?;

- parimenti l'esperto ha dato atto che: *“La situazione di insolvenza della ricorrente suggerisce peraltro di limitare la durata delle misure protettive, per non comprimere a lungo i diritti dei creditori in uno scenario che presenta evidenti incognite e criticità che, stante l'assenza di visibilità sulle prestazioni economiche e finanziarie anche nel breve periodo, potrebbero dare luogo ad ulteriori perdite”*, ritenendo adeguato un termine massimo di 60 giorni, sulla base delle considerazioni indicate a pag. 10 del parere;
- allo stato, pertanto, l'esperto non ha escluso la sussistenza di concrete possibilità di risanamento, ravvisabili in un incremento dei flussi di cassa, non solo attraverso la razionalizzazione delle risorse ma anche attraverso interventi straordinari e/o apporti di finanza esogena;
- parimenti nessuno dei creditori ha manifestato espressamente la propria contrarietà alla partecipazione iniziale alle trattative;
- in tale contesto, non vi è pertanto alcuna ragione allo stato per ritenere che il risanamento non possa essere conseguibile e perseguibile. Infatti, per un verso, come sopra già ampiamente sostenuto, l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso alla composizione negoziata della crisi, purché tale insolvenza sia “prospettivamente risanabile”. Per altro verso, in base alle inequivoche e motivate dichiarazioni dell'esperto (sopra indicate) e considerato l'atteggiamento di apertura o comunque non di chiusura dei creditori, va valutato utile il percorso di risanamento intrapreso;
- ciò che ora occorre è che le trattative vengano avviate o comunque proseguite alla presenza dell'esperto, per verificare la percorribilità del progetto di piano ovvero di un piano che venga modificato recependo le richieste dei creditori e le indicazioni dell'esperto stesso; esperto al quale (e non al Tribunale) fa capo la responsabilità di determinare l'archiviazione dell'istanza ove diventi palese la mancanza di concrete prospettive di risanamento;

- i motivi di opposizione espressi dai creditori intervenuti e le segnalazioni effettuate dall'esperto (sopra riportate) non sono quindi tali da non consentire un giudizio positivo di funzionalità delle misure protettive rispetto alle trattative, tenuto conto che il fine della composizione negoziata è proprio quello di consentire all'imprenditore, con l'intervento dell'esperto e di tutti i creditori, che il progetto di risanamento - allo stato embrionale - possa maturare e tradursi in uno degli strumenti di cui all'art. 23 CCII;
- tuttavia, s'invita sin d'ora la ricorrente, in virtù degli obblighi, sopra già enunciati, di buona fede e di collaborazione e di trasparenza, di dare seguito alle richieste di verifiche e alle proposte delle possibili strategie d'intervento per poter condurre trattative serie e concrete, formulate dall'esperto;
- allo stesso modo, si rammenta a tutti i creditori, compresi quelli qui costituitisi ed in particolare gli oppositori, a collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto, nonché a dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata;
- in conclusione, nel contemperamento tra l'interesse economico del debitore al risanamento e l'interesse economico dei creditori e più nello specifico tra la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico del singolo creditore, non può negarsi oggi la conferma generalizzata delle misure protettive, esistendo alla luce del parere dell'esperto una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento ed essendo tali misure funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale, risultando utile il percorso di risanamento intrapreso, per una durata tuttavia inferiore a quella richiesta, ossia per il termine di novanta (90) giorni, alla luce di quanto segnalato dallo stesso esperto e di quanto emerso dal contraddittorio con i creditori, sopra ampiamente esaminato. Con riferimento alla durata si osserva che la proposta dell'esperto, cui si sono associati i creditori in udienza, certamente è da intendere come ulteriori 60 giorni, rispetto ai 30 giorni già trascorsi, come si può ragionevolmente evincere dalle tre indicazioni di cui a pagina 10 del parere³. In ogni caso giova rammentare che, a norma del comma 6 dell'art. 19 CCII, si può sempre disporre l'abbreviazione su istanza di parte o segnalazione dell'esperto qualora non si mostrino idonee a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti;
- sono inammissibili, infine, le richieste di cui ai punti 3,6,7, e 8 del ricorso, aventi ad oggetto rispettivamente il divieto ai creditori *“di iniziare o proseguire azioni monitorie (o per ingiunzione di pagamento)”*, *“dell'elevazione di protest?”*, *“di escutere fideiussioni”*, nonché il divieto per gli istituti di credito *“di estinguere la propria posizione creditoria verso esistente alla data odierna per effetto*

³ 1. *“Il termine di 60 giorni è ritenuto adeguato per consentire ulteriori approfondimenti necessari a valutare in modo più compiuto la sostenibilità del piano di risanamento”*, 2. *“Il termine di 60 giorni rappresenta un periodo sufficientemente breve da minimizzare il rischio di pregiudizi significativi per i creditori, ma abbastanza lungo da consentire alla società di dimostrare la concreta possibilità di perseguire il risanamento”* 3. *“Entro i 60 giorni, sarà anche possibile verificare l'esito delle trattative con i creditori, che rappresentano un elemento cruciale per la riuscita del piano di risanamento”*.

dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con la ricorrente, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti”, in quanto trattatisi invero di richieste di misure cautelari, che esulano dal perimetro della conferma delle misure protettive tipiche di cui all'art. 18 CCII. Ebbene, così come formulate, sono del tutto generiche in quanto la ricorrente né ha individuato i soggetti destinatari dell'eventuale provvedimento cautelare, né ha esaminato in ricorso i presupposti necessari ai fini della concessione della cautela. Del resto, da quanto espresso dalla società in udienza, emerge che trattasi di misure allo stato non urgenti né necessarie per la prosecuzione delle trattative;

P.Q.M.

1. dichiara inammissibili le richieste di cui ai punti 3,6,7, e 8 del ricorso;
2. conferma le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori sociali di XXX XXXXX XXX, dando atto che i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
3. fissa per tali misure protettive concesse il termine di durata di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese (23.08.24) e quindi sino al **21.11.2024**;
4. avverte che, ai sensi dell'art. 18 comma 5 CCI, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18 CCII;
5. avverte che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ovvero fino alla revoca delle misure protettive, la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all'esperto

Milano, 25/09/2024

Il Giudice

D.ssa Rosa Grippo